

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 14 dicembre 2011

relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie**(BCE/2011/25)**

(2011/870/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e l'articolo 18.2,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con istituti creditizi e altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni generali alle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare a operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l'idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell'Eurosistema, sono fissate nell'allegato I dell'indirizzo BCE/2000/7, del 31 agosto 2000, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema ⁽¹⁾ (di seguito «caratteristiche generali»).
- (2) L'8 dicembre 2011 il Consiglio direttivo ha deciso in merito a misure supplementari rafforzate di supporto al credito per sostenere i prestiti bancari e la liquidità del mercato monetario dell'area dell'euro. Conformemente a tale decisione, e al fine di migliorare, la fornitura di liquidità nei confronti delle controparti delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, è opportuno prevedere la facoltà di porre fine o modificare determinate operazioni di rifinanziamento a lungo termine prima della scadenza e ampliare i criteri per determinare l'idoneità delle attività a essere utilizzate come garanzia nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.
- (3) Tali misure devono essere applicate temporaneamente, finché il Consiglio direttivo non ritenga che la stabilità del sistema finanziario consente l'applicazione del quadro generale dell'Eurosistema per le operazioni di politica monetaria,

⁽¹⁾ GU L 310 dell'11.12.2000, pag. 1. Da gennaio 2012, l'indirizzo BCE/2000/7 è sostituito dall'indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (GU L 331, 14.12.2011, pag. 1).

*Articolo 1***Misure supplementari sulle operazioni di rifinanziamento e sull'idoneità delle garanzie**

1. Le regole per la conduzione delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e i criteri di idoneità delle garanzie stabiliti nella presente decisione si applicano congiuntamente alle caratteristiche generali.

2. Nel caso in cui vi siano discrepanze tra la presente decisione e le caratteristiche generali, come attuate a livello nazionale da parte delle BCN, prevale la prima. Le BCN continuano ad applicare tutte le disposizioni delle caratteristiche generali senza variazioni salvo che sia altrimenti disposto nella presente decisione.

*Articolo 2***Facoltà di porre fine o modificare operazioni di rifinanziamento a lungo termine**

L'Eurosistema può decidere che, a certe condizioni, le controparti possono porre fine a determinate operazioni di finanziamento a lungo termine o ridurne l'ammontare prima della scadenza.

*Articolo 3***Ammissione di determinati titoli garantiti da attività**

1. Oltre ai titoli garantiti da attività (asset-backed securities, ABS) idonei ai sensi del capitolo 6 delle caratteristiche generali, anche i titoli garantiti da attività le cui attività sottostanti comprendono rispettivamente solo mutui ipotecari residenziali oppure solo prestiti a piccole e medie imprese (PMI) sono idonei come garanzia per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema anche se tali titoli garantiti da attività non soddisfano i requisiti di valutazione della qualità creditizia di cui alla sezione 6.3.2 delle caratteristiche generali, ma soddisfano per il resto tutti i criteri di idoneità applicabili ai titoli garantiti da attività ai sensi delle caratteristiche generali, purché, all'emissione e in seguito in qualsiasi momento, abbiano un secondo miglior rating pari almeno alla soglia minima di qualità creditizia dell'Eurosistema del grado 2 della scala di rating armonizzato dell'Eurosistema, di cui alla sezione 6.3.1 delle caratteristiche generali. Devono soddisfare altresì i seguenti requisiti:

- a) le attività che producono flussi di cassa e che garantiscono i titoli garantiti da attività appartengono alla medesima categoria di attività, ossia i gruppi di attività comprenderanno solo mutui ipotecari residenziali, oppure solo prestiti a PMI, e non vengono mischiate attività appartenenti a diverse categorie di attività;

b) le attività che producono flussi di cassa e che garantiscono i titoli garantiti da attività non comprendono prestiti che:

i) al momento dell'emissione dei titoli garantiti da attività, siano non performanti; o

ii) in qualsiasi momento, siano strutturati, sindacati o a leva;

c) la controparte che stanziava a garanzia un titolo garantito da attività, o qualsiasi terzo con cui abbia stretti legami, non fornisce quale copertura su tassi di interesse in relazione al titolo garantito da attività;

d) i documenti dell'operazione in titoli garantiti da attività contengono disposizioni sulla continuità dei servizi.

2. Ai fini del paragrafo 1 i termini «piccole imprese» e «medie imprese» hanno il significato attribuito loro dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ⁽¹⁾.

Articolo 4

Ammissione di taluni crediti aggiuntivi

1. Le BCN possono accettare come garanzia per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema crediti che non soddisfano i criteri di idoneità dell'Eurosistema.

2. Le BCN stabiliranno criteri di idoneità e misure di controllo del rischio al fine di accettare i crediti di cui al paragrafo 1. Tali criteri di idoneità e misure di controllo del rischio sono soggetti a previa approvazione da parte del consiglio direttivo.

Articolo 5

Disposizioni finali

La presente decisione entra in vigore il 19 dicembre 2011.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 dicembre 2011

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

⁽¹⁾ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.